

**TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO****REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale ordinario di Avezzano, in composizione monocratica, in persona del Dott. Paolo LEPIDI, all'udienza del giorno 20 dicembre 2021, ha pronunziato e pubblicato, il seguente

DISPOSITIVO DI SENTENZA

nei confronti di:

- 1) **ENOURI Ahmed**, nato in Marocco il 10.4.1980, difeso dall'Avv. Francesco Olivieri, del Foro di Roma, nominato di fiducia;

Posizione giuridica: SOTTOPOSTO ALL'OBBLIGO DI DIMORA NEL COMUNE DI AVEZZANO PER QUESTA CAUSA – ASSENTE

- 2) **ENNAJ Samir**, nato in Marocco il 7.12.1992, difeso dall'Avv. Pasquale Motta, del Foro di Avezzano, nominato di fiducia

Posizione giuridica: LIBERO - ASSENTE

IMPUTATI

(posizione di **NAJIM Mohammed** separata ed iscritta al n. 773/2020 G.I.P.)

**del reato p. e p. dall'art. 73 DPR 309/90 per aver detenuto ai fini di spaccio grammi 220 di stupefacente del tipo hashish e grammi 0,6 di stupefacente del tipo cocaina.*

Con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale per NAJIM Mohammed

*Accertato in Avezzano in data 28/2/2020**

P.Q.M.

Visto l'art. 530, co. II e.p.p.

assolve **ENNAJ Samir** dai reati ad egli ascritti per non aver commesso il fatto;

Visti gli artt. 533, 535 e 692 e.p.p.

dichiara **ENOURI Ahmed**, come in atti generalizzato, colpevole dei reati ad egli ascritti e, concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenuto il concorso formale tra gli stessi, lo condanna alla pena di quattro anni e un mese di reclusione ed € 18.500,00 di multa.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali ed a quelle di mantenimento durante la custodia cautelare.

Visto l'art. 29 c.p.

dichiara l'imputato interdetto dai pubblici uffici per cinque anni.

Visti gli artt. 240, co. II, n. 2 c.p., 85 e 87 del D.P.R. 309/1990,

si dispone la confisca della sostanza stupefacente in sequestro e se ne ordina la distruzione, incaricando la Polizia Giudiziaria del regolare svolgimento delle relative operazioni.

dispone la confisca dei dispositivi elettronici, telefonici e telematici in sequestro e delle rispettive SIM assegnando gli stessi agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di contrasto ai crimini informatici ovvero ad altri organi dello Stato per finalità di giustizia;

Visto l'art. 262 c.p.p. dispone la restituzione delle chiavi in sequestro al proprietario dell'immobile, avente diritto.

Visto l'art. 86 D.P.R. 309/1990

ordina l'espulsione di ENOURI Ahmed dal territorio dello Stato a pena espiata.

Visti gli artt. 544 co. II e 304, co. I, lett. c) c.p.p.

indica termine di trenta giorni per il deposito della motivazione, sospendendo per il medesimo tempo il termine di fase della misura cautelare in atto.

Ai sensi dell'art. 143, co. II c.p.p. dispone la traduzione della presente sentenza in lingua araba.

Avezzano, 20 dicembre 2021.

Il Giudice

Dott. Paolo LEPRIDI

